

# PROCEDURE PER L’ORGANIZZAZIONE DELLE VERIFICHE DEL POSSESSO DEL GREEN PASS PER ACCEDERE AI LUOGHI DI LAVORO

# 

Decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127

1. ***Premessa***

**FATTO SALVO QUANTO PREVISTO DALLA PRESENTE PROCEDURA, RIMANGONO INVARIATE TUTTE LE ATTIVITA’ PREVISTE DALLE LINEE GUIDA E DAI PROTOCOLLI VIGENTI**

1. ***Scopo della Procedura***

Tale procedura aziendale si rende necessaria in quanto il 21/09/2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 226/2021 ed in vigore dal 22 settembre 2021) Il Decreto Legge n. 127 "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening".

Per quanto riguarda i luoghi di lavoro privati, l'art. 3 introduce il nuovo articolo 9-sexies alla Legge 87/2021, che prevede:

a) Obbligo di possedere ed esibire, su richiesta, la Certificazione Verde COVID-19 (Green Pass) per l'accesso ai luoghi di lavoro da parte di chiunque svolga una attività lavorativa, inclusi coloro che svolgono attività di formazione o di volontariato.

L'obbligo non si applica a chi è esentato dalla vaccinazione in base ad idonea certificazione rilasciata secondo i criteri definiti con circolare Ministeriale;

b) l'obbligo di verifica del possesso della Certificazione Verde COVID-19 ricade sui datori di lavoro e, per i soggetti esterni che entrano in azienda per svolgervi una attività lavorativa, anche dai rispettivi datori di lavoro;

c) I datori di lavoro, devono definire le modalità operative con cui saranno effettuati i controlli, preferibilmente al momento dell'accesso individuando formalmente i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni. Le sanzioni accertate sono irrogate dal Prefetto, a cui i soggetti incaricati dell'accertamento dovranno trasmettere gli atti.

L'obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde va tenuto distinto dall'obbligo vaccinale, a carico di tutti gli esercenti le professioni sanitarie, degli operatori di interesse sanitario, nonché di tutti i soggetti (anche esterni) che svolgono, a qualsiasi titolo, attività lavorativa nelle strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie e hospice.

1. ***Sfera Applicativa***

Con particolare riferimento al settore privato, a partire dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 (termine di cessazione dello stato di emergenza), chiunque svolge un'attività lavorativa in tale settore (comprese, nell'ambito del lavoro domestico, colf, badanti, baby sitter e tutte le altre figure professionali previste dal CCNL 8 settembre 2020) è tenuto, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, a possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19.

Destinatari dell'obbligo sono tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni.

1. ***Definizioni***

**Certificazione Verde Green Pass:** certificazione digitale e stampabile (cartacea), che contiene un codice a barre bidimensionale (QR Code) e un sigillo elettronico qualificato.

Le modalità di ottenimento della Certificazione Verde sono indicate nel D.L. 52/2021.

**Incaricato alla Verifica:** Persona, incaricata dal datore di lavoro per la verifica del possesso della Certificazione Verde Covid-19.

**Interessato:** Lavoratore o altra persona che deve accedere al luogo di lavoro, formazione o di volontariato.

**Procedura**: Modo specifico per svolgere un’attività o un processo.

**App VerificaC19:** Applicazione avente scopo di verificare codice a barre bidimensionale (QR Code) per la verifica del possesso della Certificazione Verde.

1. ***Responsabilità***

**Datore di Lavoro:** è il responsabile della predisposizione e dell’attuazione della presente procedura nonché della Verifica del Green Pass direttamente o anche tramite uno o più Incaricati.

**Incaricato alla Verifica:** è il Responsabile delle attività di verifica previste dalla presente procedura.

1. ***Nomina dell’incaricato alla Verifica***

L’incaricato alla verifica della **Certificazione Verde** (Green Pass) è nominato dal Datore di Lavoro attraverso “**Lettera di Incarico**” (vedi modello allegato).

1. ***Strumenti di Verifica***

La verifica della **Certificazione Verde** COVID-19 prevede l’utilizzo dell’App nazionale VerificaC19, installata su un dispositivo mobile.

L’applicazione consente di verificare l’autenticità e la validità delle Certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore.

L’App VerificaC19 è gratuita e può essere scaricata da Appstore e Playstore.

1. ***Mancato Possesso della Certificazione***

I lavoratori, che comunichino di non essere in possesso della certificazione verde.

COVID-19 o qualora risultino privi della stessa al momento dell'accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione del Green pass e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021 (termine di cessazione dello stato di emergenza).

1. ***Imprese con meno di 15 Dipendenti***

Dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata per mancato possesso della certificazione, il datore può decidere per la sospensione del lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.

La sospensione è comunicata immediatamente al lavoratore interessato ed è efficace fino alla presentazione della certificazione verde COVID-19 e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2021 (cessazione dello stato di emergenza).

1. ***Regime Sanzionatorio***

Nell'ipotesi di violazione degli adempimenti da parte del datore, nonché di accesso dei lavoratori ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi previsti, sono stabilite le seguenti**sanzioni amministrative.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Violazione** | **Sanzione** |
| **Datore** | Obblighi di controllo dell'accesso, mancata adozione misure organizzative entro il 15 ottobre 2021, inclusa la mancata individuazione dei soggetti adibiti ai controlli | Da **400** a **1.000** **euro** |
| **Lavoratore\*** | Mancato possesso o mancata esibizione, a richiesta, della certificazione per l'accesso al luogo di lavoro | Da **600** a **1.500 euro** |

*(\*)* A carico del lavoratore restano ferme le eventuali conseguenze disciplinari secondo il rispettivo ordinamento di settore.

1. ***Modalità operative***

Di seguito sono elencate le attività oggetto di analisi e d’integrazione valutate per tutelare la salute delle persone presenti all’interno del luogo di lavoro.

**MODALITA’ DI INGRESSO NEI LUOGHI DI LAVORO**

|  |  |
| --- | --- |
| **X** | **Elenco dei Compiti** |
|  | Il datore di lavoro provvede direttamente agli accertamenti del Green Pass |
|  | Il datore di lavoro provvede formalmente alla nomina di uno o più incaricati alla verifica degli accertamenti del Green Pass (**Allegato 3**) |
|  | Il datore di lavoro informa preventivamente i lavoratori e chi intende fare ingresso in azienda (tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato) dell’obbligo di essere in possesso e di esibire la certificazione verde (green pass) covid-19 (**Allegato 2**) |
|  | La verifica avviene prioritariamente all’accesso dei luoghi di lavoro secondo quanto previsto al punto 7 della presente procedura. |

**ALTRE CASISTICHE NON ESAUSTIVE**

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **(Per chi utilizza lavoratori interinali)** |
| Somministrazione di lavoro: è onere del somministratore assicurarsi, per poter adempiere al proprio obbligo contrattuale verso l’utilizzatore, che il lavoratore sia sempre in possesso dei requisiti per l’esecuzione della prestazione lavorativa.  L’Onere dell’utilizzatore è quello di verificare il possesso e l’esibizione del Green Pass da parte del lavoratore |
| **2** | (**Per chi ha lavoratori fuori sede**) |
| Lavoro fuori sede: se il lavoratore si reca non in azienda ma direttamente nel luogo dove rende la prestazione, il controllo potrà avvenire anche tramite video chiamata attraverso cui il lavoratore esibirà il certificato verde per la verifica. |
| **3** | (**Solo per Cantieri**) |
| Cantieri, depositi, attività all’aperto: tutti i soggetti che svolgono attività lavorativa nel settore privato devono avere il green pass pertanto, l’ingresso in cantiere è consentito esclusivamente tramite la certificazione verde.  Il controllo potrà avvenire anche tramite video chiamata attraverso cui il lavoratore esibirà il certificato verde per la verifica. |

**MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI**

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | Fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno dovranno esibire la certificazione verde COVID -19 GREEN PASS |

**RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE**

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | Attività di formazione presso la sede aziendale: il controllo sarà a carico della persona incaricata internamente |
| **2** | Attività di formazione presso azienda esterna: il controllo sarà a carico del responsabile incaricato dal Datore di Lavoro dell’azienda esterna |
| **3** | Attività di formazione presso sala corsi di alberghi, centri congressi, coworking, ecc.: il controllo sarà a carico del responsabile incaricato dalla struttura o dall’organizzatore del corso in accordo con la struttura ospitante. |

|  |
| --- |
| **Note:**   * E’ vietato fare copie analogiche o digitali della Certificazione Verde e/o di Documenti di Identità né salvare file su supporti elettronici; * Non rientrano tra gli obbligati i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea Certificazione Medica rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare del Ministero della Salute; * è vietato raccogliere dati riferiti alla persona controllata; * nel caso di rifiuto di esibire la certificazione e/o di esibire il Documento di Identità, di sospetta falsità, invalidità della certificazione e di non integrità della certificazione stessa, non sarà consentito l’ingresso nei luoghi di lavoro; * il personale che comunica di non avere il Green Pass o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del certificato verde (non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro); * tenere sempre un comportamento decoroso, senza alterarsi, non riferire ad alta voce informazioni a riguardo delle persone controllate; * è vietato cedere la delega o farsi sostituire da lavoratori che non sono incaricati al controllo del green pass; * rispettare una distanza minima di un metro tra le persone oggetto di controllo e le altre in attesa. |

**ATTENZIONE**

**I possessori della Certificazione Verde Covid-19 - Green Pass NON sono esentati dall’applicazione di tutte le misure anticontagio previste e/o richieste quali ad esempio l’uso continuo della mascherina, il possibile controllo della temperatura, l’igienizzazione delle mani, gli accessi limitati (in rapporto alla capienza), etc.**

**ALLEGATO 1**

**Cartellonistica all’accesso dei luoghi di lavoro**

Ai sensi della normativa vigente dal **15/10** al **31/12/2021** **è obbligatorio**, per tutti coloro che accedono ai locali per attività lavorative o di formazione o di volontariato, di possedere e di poter esibire, su richiesta da parte di personale incaricato, la **Certificazione Verde Covid-19** - ***Green Pass***.

I possessori della **Certificazione Verde Covid-19** - ***Green Pass*** non sono esentati dall’applicazione di tutte le misure anticontagio previste e/o richieste quali ad esempio: uso continuo della mascherina, possibile controllo della temperatura, igienizzazione delle mani, accessi limitati, etc.

Il controllo del possesso del Certificato ***Green Pass*** non viene registrato.

Le violazioni saranno perseguite ai sensi di legge.

Timbro ditta e firma

Legale Rappresentante

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**N.B. Le disposizioni circa il possesso del Green Pass non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con la circolare del Ministero della Salute.**

**Allegato 2**

**Informativa per Fornitori/Soggetti Esterni**

**(via mail, pec, ecc)**



Dal prossimo **15 ottobre** e fino al **31 dicembre 2021**, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la **Certificazione Verde** COVID-19 (**Green Pass**).

La disposizione si applica anche a ***tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni***.

Queste disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare del Ministero della Salute.

I Datori di Lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni.

Questi controlli sono effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro. Saranno individuati con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi di cui sopra.

Le verifiche delle **Certificazioni Verdi** COVID-19 (**Green Pass**) saranno effettuate secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Allegato 2

**INFORMATIVA AI LAVORATORI**

Con **Decreto Legge 16/09/2021** la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha introdotto l’obbligo del **Green Pass** in tutti i luoghi di lavoro:

Senza Certificazione dal **15 ottobre** e fino al **31 dicembre 2021** non si potrà accedere ai luoghi di lavoro.

**Dopo il 15/10 per accedere ai luoghi di lavoro se non vaccinati o guariti dal COVID, i lavoratori dovranno a loro carico effettuare un tampone ogni 48 ore se rapido e ogni 72 ore se molecolare altrimenti incorreranno nella sospensione dal lavoro senza stipendio e in multe fino a € 1.500,00. Non dovranno esibire il Green Pass tutti coloro che sono esentati dalla campagna vaccinale.**

**SANZIONI E SOSPENSIONE DELLO STIPENDIO**

***1) il lavoratore accede abusivamente ai luoghi di lavoro senza disporre di Green Pass***viola il D.Lgs. n. 127/2021 ed è quindi soggetto a sanzione amministrativa e a sanzioni disciplinari, in conformità al Contratto Nazionale di Lavoro vigente, e alla Legge n. 300/1970.

Per quanto riguarda l’accesso ai luoghi di lavoro dei lavoratori che non dispongono del Green Pass e che non lo hanno comunicato all’azienda, l’articolo 3 comma 8 del Decreto Legge 21 settembre 2021 n. 127 così dispone:

*“8. L'accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2,* ***è punito con la sanzione di cui al comma 9 (da 600 a 1.500 euro)******e restano ferme le conseguenze disciplinari*** *secondo i rispettivi ordinamenti di settore”.*

***2) comunica preventivamente la mancanza di Certificazione Verde e non accede abusivamente***viene considerato assente ingiustificato, non percepisce lo stipendio, ma conserva il posto di lavoro e non è soggetto a sanzioni disciplinari.

Se il lavoratore comunica preventivamente di non essere in possesso del **Green Pass**, non potrà accedere e verrà considerato assente ingiustificato fino al momento in cui provvederà ad esibire la **Certificazione Verde**, o in mancanza, fino al 31 dicembre 2021; non vi saranno conseguenze disciplinari e si avrà diritto alla conservazione del posto di lavoro; in ogni caso, trattandosi di assenza ingiustificata, verrà meno il diritto alla retribuzione e a qualunque altro compenso od emolumento comunque denominato.

**CONTROLLI A DATORI DI LAVORO, ANCHE CON VERIFICHE A CAMPIONE**

Il governo ha previsto che a verificare se i lavoratori siano in possesso del Green Pass siano i datori di lavoro ai quali spetta inoltre il compito di definire entro il 15 ottobre le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche.

Saranno identificati uno o più responsabile incaricati degli accertamenti che in via prioritaria saranno eseguiti al momento dell’accesso in azienda. La validità del Green Pass sarà verificata con la app VerifiCa19.

**Le disposizioni valgono dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021** e seguiranno tempestivamente eventuali aggiornamenti o chiarimenti messi a disposizione del Legislatore.

Al fine di procedere alla regolare attuazione di quanto previsto dal Decreto vigente, i soggetti delegati alla verifica del Green Pass sono i seguenti lavoratori:

|  |  |
| --- | --- |
| **N.** | **INCARICATI ALLA VERIFICA GREEN PASS** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Il Datore di Lavoro

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Per Presa Visione i Lavoratori

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Allegato 3

**DELEGA DGC – Digital Green Certificate**

Premesso che,

il **DL 52/2021** convertito nella **Legge 87/2021** modificato dal **DL 21/09/21 n. 127** prevede che chiunque a qualsiasi titolo svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la **Certificazione Verde** COVID-19 (**Green Pass**), alla cui verifica sono deputati i soggetti titolari delle attività nonché i loro delegati e che questi ultimi sono incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica,

e considerato che

* il GDPR 2016/679 *“Regolamento generale sulla protezione dei dati personali”,* definisce "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
* Si intende per "trattamento" dei dati personali, "qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati, anche se non registrati in una banca di dati";
* L’art. 29 del GDPR 2016/679 prescrive che chiunque agisca sotto l’autorità di un Responsabile o del Titolare del trattamento possa accedere ai dati personali solo se adeguatamente istruito;

Tutto ciò premesso

con la presente il

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Delegante** | | | | | |
| L’Impresa/Azienda |  | | | | |
| Codice Fiscale |  | P.Iva |  | | |
| Indirizzo |  | | | | |
| Comune |  | | | Provincia |  |
| Rapp. Legale |  | | | | |
| Cod. Fiscale R.L. |  | | | | |

**DELEGA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Delegato** | |
| Cognome e Nome |  |
| Codice Fiscale |  |

**alla verifica delle certificazioni verdi Covid-19 emesse dalla Piattaforma nazionale – DGC dei cui all’art.13 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17/06/2021** e autorizza formalmente ad effettuare il seguente trattamento:

* *Consultazione dei dati personali per la verifica del possesso delle certificazioni verdi previste dalle disposizioni normative vigenti.*

Il **delegato**:

* Deve procedere alla verifica del possesso della Certificazione verde da parte di chi intende accedere nei locali mediante l’applicazione “VerificaC19” scaricata su dispositivo mobile o altra apparecchiatura idonea;
* È autorizzato ad accertarsi dell’identità dello stesso richiedendo l’esibizione di documento d’identità in corso di validità e verificando la corrispondenza dei dati anagrafici del documento d’identità con quelli visualizzati dall’Applicazione;
* Non può in alcun caso raccogliere i dati dell’intestatario in qualunque forma, fotocopiando pass o documenti di identità o salvando file su supporti elettronici o facendoseli inviare via email o whatsapp;
* Può richiedere l’intervento della forza pubblica nel caso in cui non venisse esibito il certificato verde covid- 19 e/o su richiesta il documento d’identità e l’interessato non rispettasse l’intimazione all’allontanamento.

Luogo Data

Firma Delegante Firma Delegato

*Allegare fotocopia del documento di identità del delegante e del delegato*